

## Autorità Nazionale Anticorruzione

Autorità Nazionale Anticorruzione

Prot. Uscita del 08/02/2016

Numero: 0021115

AREA VIGILANZA

Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture

Ufficio: VIG - UVSF Ufficio Vigilanza Servizi e forniture

All'Impresa Sangalli Giancarlo & C.

Monza (MB)

sangalli@pec.sedevirtuale.it

Al Comune di Monza

Segretario Generale Dott. Mario Spoto

protocollocert@comunedimonza.legalmail.it

e, p.c.

al Consigliere Comunale

Nicola Emanuele Fuggetta nicolaemanuele.fuggetta@arubapec.it

e, p.c.

al Comitato Beni Comuni Monza e Brianza

Marco Fumagalli

marco.fumagalli@pec.libero.it

Fascicolo n. 2631/2015 (da citare nelle comunicazioni)

**Oggetto**: Contratto di appalto del 22.10.2009 stipulato tra il Comune di Monza e l'Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. avente ad oggetto il servizio di raccolta, trasporto rifiuti urbani e pulizia della rete stradale e relativo accordo transattivo del 20.1.2015.

Si comunica che a seguito degli esposti del consigliere comunale Nicola Emanuele Fuggetta acquisito al protocollo dell'Autorità al n. 68685 del 29.5.2015 e del «Comitato Beni Comuni Monza e Brianza» acquisito al prot. n. 61667 del 18.5.2015, con i quali sono state segnalate presunte illegittimità relative all'accordo transattivo del 20.1.2015 tra l'impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. ed il Comune di Monza, lo scrivente Ufficio ha avviato, in data 11.8.2015, l'istruttoria relativa all'affidamento in oggetto, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di vigilanza del 9 dicembre 2014.

Nell'ambito di tale procedimento, lo scrivente Ufficio ha richiesto chiarimenti al Comune di Monza, acquisendo la necessaria documentazione.

E' stata, altresì, acquisita la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. emessa dal Tribunale di Monza il 19 gennaio 2015, con la quale, in relazione all'appalto oggetto dell'istruttoria, sono stati condannati per concorso in corruzione continuata sia i funzionari del Comune di Monza coinvolti nella procedura di gara, sia i membri della famiglia Sangalli, proprietari della società.

Con nota prot. 17272 del 2.2.22016 è stata acquisita copia della Deliberazione di Giunta Comunale n. 435/2015 del 22.12.2015 avente ad oggetto «Intesa preliminare all'accordo procedimentale ex art. 11 l. 241/90» con la quale la Giunta comunale «dà atto che il Comune di Monza procederà alla sottoscrizione con l'Impresa Sangalli di un accordo ex art. 11 della legge n. 241/1990, a definizione delle questioni interpretative insorte di cui in premessa» e delibera «di procedere, nelle more della formalizzazione dell'accordo ex art. 11 Legge n. 241/1990, alla sottoscrizione con l'Impresa Sangalli di un «atto di intesa preliminare all'accordo procedimentale ex art. 11 Legge n. 241/1990, di cui alla bozza agli atti del Servizio Affari Legali e Contenzioso».

In relazione a quanto sopra, si rappresenta fin d'ora al Comune di Monza che l'accordo di cui all'art. 11 della legge 241/1990 non è uno strumento di «risoluzione bonaria delle controversie » sorte in fase di esecuzione di un contratto di appalto, in quanto, come è noto, tale fattispecie è disciplinata dall'art. 239 del d.lgs. 163/2006.

A ciò si aggiunga che la fase di esecuzione di un contratto pubblico esula dall'ambito di applicazione oggettiva dell'istituto degli accordi procedimentali ex art. 11 della legge 241/1990, poiché nella fase di esecuzione non sussiste alcun procedimento amministrativo che si debba concludere con un «provvedimento discrezionale finale» presupposto imprescindibile per l'applicazione di un accordo, sia endoprocedimentale che sostitutivo.

Com'è noto infatti, nei contratti di appalto la fase pubblicistica è circoscritta a quella di formazione della volontà contrattuale della p.a. per la scelta del contraente, mentre nella fase di esecuzione il contratto è assoggettato alla disciplina del codice civile, per effetto del comma 3 dell'art. 2 del Codice.

In altri termini, in fase di esecuzione la P.a., pur esercitando una posizione potestativa, fa ricorso ad atti amministrativi negoziali di natura non provvedimentale.

Ciò premesso, si richiede al Comune di Monza di chiarire:

- se «l'intesa preliminare» e l'accordo ex art. 11 legge 241/90, richiamati nella suddetta delibera di giunta, siano stati sottoscritti;
- la natura e la tipologia delle divergenze interpretative sorte in seguito alla sottoscrizione della transazione del 20.1.2015;
- il valore dei «servizi di natura straordinaria» affidati alla Sangalli citati nella deliberazione GC n. 435/2015 - chiarendo se rientrano nel contratto di appalto del 22.10.2009;
- nel caso in cui i predetti servizi non rientrino nel contratto di appalto, con quale procedura siano stati affidati (quinto d'obbligo o ex art. 57 comma 5 del d.lgs. 163/2006).

Si chiede inoltre l'invio dell'atto allegato in bozza cui si riferisce la Delibera n. 435/2015.

Si comunica altresì che in considerazione dei nuovi fatti acquisiti e della necessità di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori, ai sensi dell'art. 9 comma 3 lettera a) e comma 4 del Regolamento di vigilanza e accertamenti ispettivi il termine per la conclusione dell'istruttoria è sospeso e riprenderà a decorrere dalla data di acquisizione all'Ufficio delle integrazioni documentali richieste.

Ai sensi dell'articolo 6 commi 9 e 11 del d.lgs. n. 163/2006, si indica per il riscontro alle richieste sopra specificate il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della presente, quale attestata dalla ricevuta Gijiseppe Failla di consegna della posta certificata.

SM